CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008718 - 04/08/2011 - USCITA
Allegati : 0

0001THV9Q01

FM/COO: me

Roma, 3 AGO. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di MELFI
Via R. Battista 3
85025 Melfi (PZ)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 200/2011 _ tariffa professionale _ assistenza in una pratica per la concessione di contributo regionale a fondo perduto

Con riferimento al quesito formulato dal Presidente della Commissione Parcelle il 7 giugno 2011 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla corretta determinazione dei compensi spettanti per l'assistenza in una pratica per la concessione di un contributo regionale a fondo perduto a sostegno dell'incremento occupazionale, si osserva quanto segue.

Preliminarmente va chiarito che se la prestazione è stata ultimata prima dell'entrata in vigore del DM 2 settembre 2010, n. 169 (tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), i compensi dovranno essere determinati applicando esclusivamente le disposizioni del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 (tariffa dei dottori commercialisti) o del D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100 (tariffa dei ragionieri e periti commerciali).

Inoltre, si evidenzia che dalla lettura della relazione del professionista, allegata al quesito, sorgono dubbi in relazione al conferimento dell'incarico. Infatti, nonostante il professionista evidenzi nella relazione di non aver provveduto ad eseguire gli adempimenti successivi all'assegnazione in quanto il 26 gennaio 2008 gli era stato revocato il mandato all'assistenza fiscale e del lavoro già in essere dal gennaio 2006, sia il bando regionale per la concessione dei contributi sia la sottoscrizione della domanda di finanziamento si riferiscono ad un epoca successiva alla revoca del mandato (giugno 2008).

Tutto ciò premesso, va osservato che gli onorari previsti dall'art. 45, comma 5 delle tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri trovano applicazione esclusivamente per la consulenza ed assistenza prestata per la stipulazione di contratti di mutuo e delle altre forme di finanziamento. Mentre per la predisposizione di domande per la concessione di contributi (che nel DM 169/2010 trovano espressa regolamentazione nell'art. 47 comma 3, lett. d) e nelle tabelle 2, lettera D) e 3, numero 3), devono ritenersi applicabili le disposizioni dell'art. 53 volte a remunerare l'esecuzione di prestazioni di carattere economico-finanziario.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349